

"GUARDIE AMBIENTALI COMANDO ITALIA"

ODV - ETS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'Organizzazione di volontariato GUARDIE AMBIENTALI COMANDO ITALIA C.F. 91021120810 è stata costituita con atto del 26/08/2004 registrato all'Agenzia delle Entrate di Marsala (TP) con la denominazione Guardie Ambientali Centro Italia Delegazione Sicilia. Successivamente, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei Soci del 21 ottobre 2017, ha assunto l'attuale denominazione di :

"GUARDIE AMBIENTALI COMANDO ITALIA"

L'Organizzazione, Ente del Terzo Settore, ha adeguato il proprio statuto nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s. m. i., del Codice civile e della normativa in materia.

Contiene nella denominazione l' acronimo ODV (ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO) e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS è inserito nella denominazione ed è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione , qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha la propria sede legale nazionale in Viale delle Scienze, Edificio n.8 ex CINAP UNIPA, nel comune di Palermo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Oltre la sede legale può avere altre sedi secondarie.

L'Organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, pertanto è un'Organizzazione no profit.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

A titolo esemplificativo ma non esaustivo e sulla base delle disponibilità organizzative ed economiche l'Associazione si impegna a:

- Promuovere ed organizzare corsi per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- Organizzare forme di intervento, istitutive di servizi per rispondere ai bisogni emergenti di cui al precedente punto a;
- Organizzare servizi sociali ed assistenziali a favore di terzi;
- Elaborare e realizzare progetti e programmi pluriennali ed annuali di attività e di iniziative specifiche mediante il coinvolgimento delle istituzioni, della struttura associativa, avvalendosi anche della collaborazione di altri Enti, Strutture o di esperti competenti nel settore;
- Formare i propri soci mediante corsi di formazione;
- Collaborare con Enti ed Istituzioni che realizzano iniziative ed attività attraverso il volontariato con particolare attenzione all'Ambiente.
- Svolgere attività di tutela ecologica del patrimonio pubblico dei parchi, delle ville, dei giardini, delle acque interne ed esterne comprese le strutture attinenti e del territorio in generale;
- Organizzare i propri servizi mediante collegamenti radio;
- Svolgere attività di prevenzione, rilevamento, segnalazione d'opera, e spegnimento degli incendi in genere, compreso quelli boschivi e nei luoghi di

lavoro, mediante attrezzature e mezzi propri o che perverranno all'Associazione con i contributi previsti dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia di Ambiente e Soccorso;

- Organizzare il soccorso sanitario mediante automezzi, mezzi aerei, navali, unità cinofile, equestri, subacquee, di cui l'Associazione potrà disporre;
- Promuovere, organizzare, trasportare la raccolta di sangue;
- Svolgere attività di vigilanza Ambientale, Ittica, Venatoria, Ecologica e Zoofila;
- Svolgere attività di promozione e salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e storico.

Può istituire in altri comuni o realtà territoriali Reparti, Sub-Reparti, Comandi e Distaccamenti subalterni che in ogni caso non avranno autonomia amministrativa e/o contabile.

La presente Associazione, qualora lo ritenga opportuno, chiederà per i suoi operatori, alla Prefettura di competenza, la nomina di Guardia Giurata Ecologica, Zoofila, Ambientale, Venatoria Ittica, etc, purché i soggetti di cui sopra, posseggano i requisiti di cui all'articolo 133 e 178 del T.U.L.P.S. e disporrà che gli stessi si muniscano di divisa e segni distintivi autorizzati dalle autorità competenti.

In casi di emergenza i soci operatori in servizio potranno utilizzare le attrezzature di segnalazione e riconoscimento autorizzate. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse. Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti pubblici, ai sensi della normativa in vigore.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi della normativa in vigore.

Più in generale l'Organizzazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, o direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi e normative in materia di volontariato.

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione potrà procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti

previsti dalla legge.

L'Organizzazione, usufruendo di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche e collettive si assume l'onere di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Soci)

Sono Soci dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono essere associati dell'Organizzazione tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità. Sono associate tutte le persone fisiche che, previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- a) la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività sociali;
- b) eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del

volontariato;

- c) di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- d) dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarre qualsiasi beneficio.
- e) I Soci possono far parte di altre associazioni o enti purché non in contrasto o conflitto di interesse con l'associazione Guardie Ambientali Comando Italia.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli. E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

I Soci si distinguono in:

- a) Fondatori;
- b) Onorari;
- c) Sostenitori;
- d) Soci volontari.
- e) Soci scout;

Soci **Fondatori** sono coloro che hanno partecipato alla Costituzione dell'Associazione.

Soci **Onorari** sono coloro ai quali, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente conferisce tale titolo per particolari meriti verso l'Associazione; essi non devono versare né la quota di ammissione né le quote sociali annuali e non hanno diritto di voto nelle assemblee;

Soci **Sostenitori** sono coloro che limitano la loro partecipazione mediante il versamento volontario per il funzionamento dell'Associazione in questione.

Soci **Volontari** sono coloro che, previa visione e accettazione del presente Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione, dopo aver presentato domanda di ammissione con le modalità di cui appresso, vengono ammessi a far parte

dell'Associazione stessa. La domanda di ammissione deve contenere: nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza del candidato, la dichiarazione del medesimo ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti Interni dell'Associazione, alle deliberazioni degli organi sociali, e la dichiarazione di non avere procedimenti penali pendenti.

Le ammissioni di soci volontari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a giudizio insindacabile. I soci fondatori, i soci sostenitori e i soci volontari hanno l'obbligo di pagare le quote annuali, il cui ammontare e le cui modalità di pagamento verranno stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo.

I soci portatori di handicap sono esentati da quelle attività e compiti che comportano un particolare e/o prolungato impegno fisico.

Soci **Scout**: sono quei soci minori che, previa autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale, aderiscono all'associazione.

Tutti i soci devono:

- a) Osservare le Leggi Nazionali e Regionali in materia di Protezione Ambientale, Protezione Civile, il presente Statuto e i Regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo;
- b) Astenersi nella maniera più assoluta dallo svolgere attività di carattere politico nei locali ed impianti gestiti dall'Associazione;
- c) Astenersi da qualsiasi manifestazione che possa arrecare danno alle attività sociali o Compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo quanto stabilito all'articolo 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.
- Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.
- La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associativa non è rivalutabile o rimborsabile.
- La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione a cui appartiene.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

IL socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

IL socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio.

Il socio può ricorrere al Consiglio dei Probi Viri entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo

- Presidente
- Consiglio dei Probi Viri
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Il segretario dell'assemblea può:

- a) Dare e togliere la parola;
- b) Determinare dall'inizio del dibattito la durata dei singoli interventi;
- c) Dichiarare aperta e chiusa la seduta

Ogni questione sulla quale si chiede l'approvazione dell'Assemblea, deve essere presentata al Presidente per iscritto. Il Segretario dell'assemblea , durante le operazioni di voto, potrà nominare coordinatori di cui dovrà fare menzione nel verbale e che sottoscriveranno in calce per la regolarità delle mansioni a loro delegate.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel caso di assemblea ordinaria ed almeno tre giorni nel caso di assemblea straordinaria per motivi di particolare urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, sms, e-mail, whatsapp o con altro mezzo telematico disponibile. Deve essere spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e la loro eventuale sostituzione se dimissionari; nelle votazioni per le elezioni alle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità di voti risulta eletto fino alla concorrenza dei posti disponibili il più anziano di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età anagrafica.
- tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

In caso di particolari motivi, ad esempio sanitari, può svolgersi in videoconferenza.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli soci.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

In caso di particolari motivi, ad esempio sanitari, può svolgersi in videoconferenza.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere o comunque in ogni caso in cui un consigliere perde la qualità di socio, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione seguendo l'ordine decrescente nella graduatoria dei non eletti. Nel caso non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita si procede alla convocazione dell'assemblea per eleggere tra i soci il nuovo e/o nuovi consiglieri. La mancanza contemporanea della metà, più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. La reggenza, in decadenza del consiglio direttivo, resta al Presidente sino alle elezioni dei nuovi organi sociali.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, ed un Segretario ove, a tali nomine, non abbia già provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina anche tra i non soci un tesoriere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. L'avviso di convocazione in forma scritta, da inviare a tutti i componenti del Consiglio dieci giorni prima, ridotti a due in casi di particolare urgenza, della data fissata per l'adunanza, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data, e il luogo della riunione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- Disciplina l'ammissione dei soci,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.
- Può aprire conti correnti presso Istituti di credito o postali;
- Predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- Predispone ogni anno il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- Attua gli atti di indirizzo dell'Assemblea;
- Decide sulla perdita di qualità di socio;
- Stabilisce l'ammontare delle quote sociali, sia di ammissione che annuali;
- Predispone il Regolamento Interno, per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione ed anche qualsiasi altro regolamento necessario per il migliore funzionamento dell'Associazione nei vari settori di attività.
- Stipula convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- Può stipulare protocolli d'intesa e/o di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.

Il C.D. approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratta di votazioni su singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un Segretario eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- Ha la firma sociale e la Legale Rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti e va in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione.
- Può nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive;
- Sottoscrive tutti gli atti e Convenzioni stipulate dall'Associazione;
- Può delegare in parte o interamente al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso;
- Convoca, a nome del Consiglio, l'Assemblea ordinaria e straordinaria ;
- Convoca il Consiglio Direttivo;
- Presiede l'Assemblea dei soci e del C.D.;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del C.D.;
- È l' Amministratore Unico dell'Associazione;
- Può avvalersi di consulenti di cui ha bisogno con i limiti previsti dalla normativa vigente.
- Svolge l'ordinaria amministrazione

Il Presidente resta in carica 5 anni ovvero quanto il C.D.

Promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vicepresidente, eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario redige il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo e di ogni riunione dell'Assemblea dei soci. Li trascrive o allega se compilati al p.c. negli appositi Libri dei Verbali.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta delle scritture contabili e della cassa dell'Associazione.

Art. 17

(Collegio dei Probiviri)

L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 5 anni e non percepiscono alcun compenso. L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli soci volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ART. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

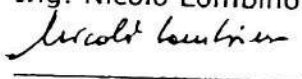
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Palermo 28 ottobre 2020

Il Segretario dell'Assemblea

Ing. Nicolò Lombino



Il Presidente dell'Assemblea

P. E. Marco Cannamela



Il Presidente e Rappresentante Legale

Geom. Roberto Valentino

